NA.
L48

58
2
4

Digitized by Google

Digitized by Google

Palat. LXII 148

Digitized by Google

Digitized by Google

586615

Decreto organico
e
Regolamento
per la Stamperia Reale.

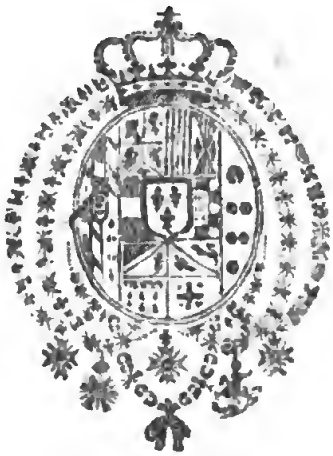

Napoli
Dalla Stamperia Reale.
1822.

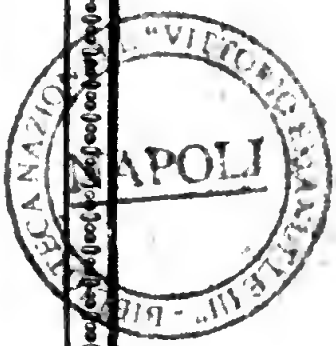

Digitized by Google

Digitized by Google

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale ec.;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Articolo Primo.

Vi sarà nella Stamperia Reale un Direttore che farà contemporaneamente da segretario della Commessione amministrativa, col soldo di cinquanta ducati al mese e coll'abitazione gratuita nello stesso locale della Stamperia. Avrà alla sua immediazione

*

Digitized by Google

un ajutante con diciotto ducati al mese, ed un amanuense con ducati dieci.

ART. II.

Vi sarà in oltre un razionale col soldo di ducati venticinque; un gestore di affari col soldo di ducati venti e colla gratificazione mensuale di altri cinque ducati su' fondi straordinarii dello stabilimento; un magazziniere generale col soldo di ducati trenta e coll' abitazione gratuita in detto locale; ed un ristoratore de' rami col soldo di ducati dieci al mese.

ART. III.

Vi saranno eziandio un proto con ducati venticinque al mese; un correttore con ducati venti; due compositori colla gratificazione mensuale di ducati diciotto per ciascuno; due torcolieri, il primo con ducati quindici di soldo e tre di gratificazione, il secondo col soldo di ducati tredici e colla gratificazione di ducati due; due battitori col soldo di ducati dieci per ciascuno e colla gratificazione di ducati due; uno spanditore colla gratificazione di ducati dieci; un capo calcografo col soldo di ducati sedici, quattro calcografi, due de' quali avranno il soldo di ducati quattordici, e gli altri due quello

di ducati dodici per ognuno, e due alunni con ducati tre per ciascuno: finalmente un portinajo col soldo di ducati otto; due facchini colla gratificazione di ducati nove per ciascuno; ed un' ordinanza, da scegliersi tra' veterani, colla gratificazione di ducati due e grana cinquanta. Tutte le soprindicate gratificazioni saranno prese da' fondi straordinarii della Stamperia Reale.

ART. IV.

Tutti gli altri impieghi, che non sono compresi negli articoli precedenti, rimangono da oggi innanzi soppressi.

ART. V.

Benvero sarà considerato come impiegato al seguito *Angelo Trani*, e vogliamo che continui a godere su' fondi straordinarii della Stamperia Reale gli attuali suoi averi, cioè mensuali ducati nove di soldo, ed annui ducati sessanta per indennità di pigione di casa, che ha finora goduto per la piazza anche soppressa di ligatore ordinario. Il pagamento di tali somme cesserà in ogni caso di lui mancanza.

Digitized by Google

ART. VI.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli, 4 Ottobre 1822.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale
Firmato, MARCHESE RUFFO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, PRINCIPE RUFFO.

Per Certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, PRINCIPE RUFFO.

Per Copia conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale
Firmato, MARCHESE RUFFO.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

PER

LA STAMPERIA REALE.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Articolo primo. La Stamperia Reale avrà per la sua amministrazione una Commessione di tre membri nominati dal Re, sotto il nome di Commessione amministrativa.

Art. 2. Avrà di più un Direttore nominato ugualmente da S. M., il quale sarà Segretario della Commessione, e potrà essere anche nominato membro della medesima.

Art. 3. Saranno sotto gli ordini della Commessione, ed alla immediazione del Direttore

un razionale,
un gestore,
un magazziniere generale,
un ristoratore de' rami,
un ajutante al Direttore,
un amanuense addetto tanto al Direttore, che al razionale.

Digitized by Google

Art. 4. La Stamperia Reale sarà inoltre distinta in tre officine, cioè officina della stampa, officina della ligatoria, ed officina della calcografia.

Art. 5. La prima di tali officine sarà distinta in due sezioni addette una alla composizione, e l'altra alla stampa propriamente detta, o sia alla tiratura.

Art. 6. Ognuna di tali officine sarà divisa e separata dalle altre, in modo che i lavorieri addetti all'una non abbiano comunicazione con quelli addetti alle altre.

Art. 7. Saranno addetti a' lavori proprii di questa officina

un proto,
un correttore,
tredici compositori,
quattro alunni,
dodici torcolieri,
dodici battitori,
uno spanditore,
un' ordinanza,
un portinajo,
due facchini.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Della Commessione amministrativa.

Art. 8. La Commessione amministrativa è incaricata di tutto ciò, che concerne l'amministrazione, il buon andamento del servizio, ed i mezzi di miglioramento della Stamperia Reale.

Art. 9. Curerà la esecuzione degli ordini, che le verranno superiormente comunicati, e del presente regolamento, tanto per assicurare il buon successo dell'amministrazione e de' lavori, quanto il buon ordine e la disciplina nello stabilimento.

Art. 10. Prenderà conto della esattezza degl' impiegati e de' lavoratori, e delle loro mancanze, del pari che dello stato de' materiali della Reale Stamperia, per prendere que' provvedimenti, che saranno giudicati necessarii.

Art. 11. È suo indispensabil dovere di assicurare la consegna e la identità di tutti gli oggetti di tipografia, delle stampe, de' disegni, e delle incisioni, che appartengono, o possono in seguito appartenere allo stabilimento; e di stabilire le cautele all' uopo opportune.

Art. 12. Proporrà le spese a farsi per la ristaurazione mantenimento, e migliorazione della Stamperia, e per lo acquisto di nuovi oggetti occorrenti; avrà cura, che le spese medesime sieno

esattamente fatte, dopo di averne ottenuta la sovrana approvazione; e procederà alla stipla degli analoghi contratti, previa anche Sovrana autorizzazione.

Art. 13. Farà formare in ogni anno lo stato discusso di tutti gl' introiti ed esiti dello stabilimento, per essere sottomesso a S. M. nel mese di dicembre.

Art. 14. Delibererà sulle cause attive e passive, sulle conciliazioni, transazioni, e convenzioni di ogni natura che potranno interessare lo stabilimento; e sottoporrà i suoi avvisi al Ministro Segretario di Stato di Casa Reale.

Art. 15. Esaminerà ogni mese lo stato della cassa e della scrittura: visiterà le officine osserverà i depositi, e magazzini; e di tutto darà conto al prelodato Ministro di Casa Reale, per la sovrana intelligenza di Sua Maestà.

Art. 16. Discuterà e metterà al vero il conto annuale, che ella è obbligata a rendere al Ministro di Casa Reale, e che le verrà presentato dal razionale.

Art. 17. Si assicurerà della distribuzione degli esemplari della Collezione delle Leggi a' Comuni del Regno ed agli associati, esigendone un rapporto dal Direttore incaricato di questo dettaglio; e procurerà la riscossione di tutte le somme dovute tanto per l' associazione suddetta, quanto per altri lavori.

Art. 18. Non potrà la Commessione fare alcun

esito straordinario e non previsto nello stato discusso, senza prima averne ottenuto la sovrana autorizzazione.

Art. 19. Uno de' membri della Commessione sarà particolarmente incaricato di apporre la sua firma su tutti gli ordinativi, cambiali, liberanze e quietanze, che si faranno in nome della Commessione, o in testa della medesima.

Art. 20. La Commessione avrà essa sola la corrispondenza col Ministro Segretario di Stato di Casa Reale.

Art. 21. La Commessione si riunirà in sessione ogni otto giorni, e propriamente nel lunedì di ogni settimana, per discutere tutto ciò che ha rapporto all' amministrazione.

Art. 22. Nelle sessioni interverrà di diritto il Direttore della Stamperia Reale, quando anche non fosse membro della Commessione, e vi disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 23. Sarà redatto processo verbale di tutti gli oggetti discussi in Commessione, che verrà firmato da tutt' i membri presenti.

Il processo verbale conterrà,

1.° Il giorno e l' ora della riunione,

2.° La lettura del processo verbale della precedente sessione, con le corrispondenti osservazioni, se ne saranno fatte,

Digitized by Google

3.° Le deliberazioni prese su tutti gli oggetti, di cui si è fatta proposta,

4.° La lettura de' Reali Rescritti, ed ordini pervenuti alla Commessione nel corso della settimana, e la comunicazione delle risposte, e degli altri provvedimenti determinati in seguito dalla Commessione.

5.° L' ora in cui la sessione si è sciolta.

Art. 24. Vi sarà nel locale della Stamperia una stanza per le sedute della Commessione. Nella medesima saranno ancora conservat'i Reali Rescritti, i registri della Commessione, i suggelli e bolli della Stamperia, e tutte le altre carte appartenenti all'archivio della medesima.

CAPITOLO III.

Del Direttore.

Art. 25. Il Direttore è il capo immediato dello stabilimento, ed il regolatore di tutte le operazioni che vi si eseguono. Goderà il soldo di ducati cinquanta al mese, oltre l' abitazione che gli è assegnata nel locale della Stamperia.

Art. 26. Egli proporrà alla Commessione tutto ciò, che sarà conducente alla buona amministrazione, al regolare andamento, ed al vantaggio dello

stabilimento, di unita alle spese all' uopo necessarie.

Art. 27. Per provvedere in tutt' i momenti a ciò che il ben essere dello stabilimento esige, dimorerà permanentemente nel locale della Stamperia. Gli è quindi vietata ogni occupazione estranea, e non potrà distrarsi in altri officii, sia dentro, sia fuori la Reale Stamperia.

Art. 28. Invigilerà alla manutenzione dell'intero edifizio, ed in ogni caso di bisogno proporrà alla Commessione le spese ed i mezzi di riattazione.

Art. 29. Risponderà di tutti gli oggetti della Stamperia, di cui ha ricevuto la consegna, e degli altri, che gli verranno in appresso consegnati; ed esigerà la stessa risponsabilità da' rispettivi conservatori e magazzinieri, che sono sotto la di lui dipendenza.

Art. 30. È incaricato del mantenimento del buon ordine e della disciplina nella Stamperia a norma del presente regolamento: d' invigilare incessantemente sulla condotta degl' impiegati ed operai; e di badare che ciascuno adempia esattamente, e con perfetta subordinazione, a' proprii doveri.

Art. 31. Qualora avvenga che taluno ardisca di commettere colpe gravi, particolarmente in linea di temeraria insubordinazione, è autorizzato il Direttore ad espellerlo, se è uno de' lavoratori a

fattura, e può sospenderlo se è a soldo, facendone rapporto alla Commessione.

Art. 32. Appartiene al Direttore di disporre la pronta ed accurata esecuzione de' lavori tipografici commessi alla Stamperia. Ed egli sarà risponsabile della esattezza de'medesimi, esigendo la stessa risponsabilità da' suoi subalterni.

Art. 33. Il Direttore è il revisore di tutte le opere, che s' imprimono nella Stamperia Reale, tranne le leggi e decreti, i regolamenti, e tutti gli atti che emanano direttamente da S. M., e che portano la Reale sua firma controsegnata da' rispettivi Ministri Segretarii di Stato.

Art. 34. È particolar dovere del Direttore di correggere le stampe, e sarà risponsabile della esattezza delle medesime. Egli non dovrà giammai permettere la pubblicazione di alcuna stampa, se da lui medesimo non ne sia stata riveduta l'ultima pruova, la quale dovrà essere da lui controsegnata.

Art. 35. Riscuoterà le somme che provvengono dalle vendite eventuali delle opere della Stamperia, ed al termine di ogni mese ne farà polizza in testa alla Commessione amministrativa. Questa polizza sarà accompagnata dagli stati dettagliati, che ne dimostrino la provvenienza.

Art. 36. Provvederà a tutte le minute e straordinarie spese dello stabilimento, ed al pagamento

della mano d' opera di tutt' i lavoratori a fattura. Per siffatte spese riceverà ogni settimana dalla Commessione delle liberanze da' rispettivi fondi dello stato discusso.

Art. 37. Esigerà dagl' impiegati e capi delle officine, e presenterà alla Commessione in ogni mese un rapporto dello stato e situazione generale del proprio carico, risultante dalle operazioni, che hanno avuto luogo durante il mese.

Art. 38. Terrà un registro di tutte le spese, che eseguirà per conto dello stabilimento, a norma di quanto si è espresso negli articoli precedenti.

Art. 39. Inoltre il Direttore come segretario della Commessione è incaricato della redazione di tutti gli atti della medesima, della corrispondenza, e dell' archivio della Stamperia.

Art. 40. Avrà perciò un registro delle rappresentanze al Ministro Segretario di Stato di Casa Reale; un registro della corrispondenza generale; ed un terzo registro in cui saranno trascritti in riassunto tutti i rescritti e dispacci per ordine di data.

Art. 41. Le rappresentanze al Ministro di Casa Reale, ed agli altri Ministri Segretarii di Stato, saranno firmate dalla intera Commessione; le lettere di generale corrispondenza saranno firmate dal solo Direttore.

Art. 42. Tutte le dette operazioni e travagli di

Digitized by Google

segreteria saran continuati collo stesso metodo, che si trova stabilito dal principio, e praticato fino al corrente.

Art. 43. Per gl' indicati travagli il Direttore avrà presso di sè un ajutante, ed un amanuense.

CAPITOLO IV.

Del razionale.

Art. 44. Il razionale è incaricato della contabilità tanto in genere, che in contante della Reale Stamperia; della riscossione ed incasso di tutte le rendite sieno arretrate, sieno correnti, e di tutti gl' introiti qualunque ne sia la provvenienza.

Goderà il soldo di venticinque ducati al mese.

Art. 45. Al medesimo si appartiene di verificare i conti della mano d' opera, che in ogni settimana gli saran passati dal Direttore; i conti de' magazzini dello stabilimento, e de' depositi di vendita degli oggetti tipografici di privativa della Reale Stamperia; e finalmente quelli dell' importo di tutte le stampe che saranno eseguite nello stabilimento.

Art. 46. Tanto gl' introiti, quanto gli esiti gli farà per banco.

Art. 47. Verserà in una madrefede unica tutti gl' introiti.

Art. 48. Non farà alcun introito senza rilasciare

una ricevuta in istampa secondo il modello che verrà approvato dalla Commessione. Niuna ricevuta potrà essere rilasciata senza essere registrata in contabilità, e firmata dal membro della Commessione incaricato di apporre la sua firma su tali carte per parte della intera Commessione, com' è detto nell' art. 19.

Art. 49. Niun pagamento potrà da lui esser fatto, ancorchè previsto nello stato discusso, senza ordine della Commessione.

Art. 50. Il Razionale redigerà in ogni fine di anno il conto da rendersi dalla Commessione.

Art. 51. Formerà un registro, che conterrà i capitali delle macchine ed utensili, de' caratteri, delle stampe di diverse specie, de' disegni ed incisioni, e di ogni altro oggetto che appartiene allo stabilimento.

Art. 52. I libri di contabilità saranno

1.° Un gran libro, che avrà tanti conti aperti, quanti sono i rami d' introito ed esito, e quanti sono i debitori per oggetti di stampa.

2.° Un libro di cassa a partita doppia, che conterrà i soli introiti ed esiti giornalieri.

3.° Un giornale, sul quale nella fine di ogni mese saranno riportate per ordine di data tutte le operazioni contabili dello stabilimento.

4.° Un registro in genere di tutte le opere,

stampe, ed altri oggetti tipografici e della calcografia di cui sarà fatta vendita.

Art. 53. L'amanuense del segretario, lo sarà anche del razionale.

CAPITOLO V.

Del gestore.

Art. 54. Il gestore è incaricato dell'agenzia di tutti gli affari, che riguardano lo stabilimento, e che hanno bisogno di personale assistenza. Tratterà eziandio nella Reale Stamperia, e di unita col Direttore, con coloro che vorranno far eseguire de' lavori per fissarne il prezzo.

Il di lui soldo è fissato a venti ducati al mese, oltre al quale godrà su'fondi straordinarii della stamperia la mensuale gratificazione di altri ducati cinque.

Art. 55. Le commessioni di lavori di qualunque natura, saranno a lui passate dal Direttore, ed egli dovrà darne al proto gli ordini di esecuzione, indicandogli il numero delle stampe commesse, il sesto, la carta, i caratteri da adoperarsi, e tutti gli altri necessarii schiarimenti.

Art. 56. Eseguite le stampe, saranno anche a lui consegnate, onde spedirle a' committenti, da' quali ritrarrà ricevo per discarico della Stamperia.

Digitized by Google

Art. 57. Redigerà i conti delle stampe istesse, fissandone i prezzi a seconda della tariffa, de' contratti stipulati, o delle particolari convenzioni, e dopo di averne fatto prendere ragione in contabilità, li presenterà al Direttore per essere inviati a chi si conviene.

Art. 58. Invigilerà sulle esazioni di qualunque natura, e solleciterà presso i Ministeri e dipendenti Amministrazioni il pagamento delle somme rispettivamente dovute per lavori di stampa.

Art. 59. Negozierà tutte le cambiali provvenienti dalle provincie sia per conto della collezione delle leggi, sia per altro ramo, proccurando di non dare mai una ragione al di sotto del corso de' cambii fissato dalla borsa.

Art. 60. Tratterà l' acquisto di utensili ed altri oggetti di consumo per uso delle officine tutte le volte che ne riceverà gli ordini dal Direttore; come pure quello della carta, qualora non vi sia appalto stabilito.

Art. 61. Terrà un registro delle commessioni, ed un altro de' debitori, in cui verranno trascritti tutti i conti delle stampe, di cui si è parlato nell'articolo 57.

Art. 62. In fine è incaricato di tutte le operazioni che debbonsi eseguire nel banco, e che sono relative alla Stamperia Reale.

*

CAPITOLO VI.

Del magazziniere generale.

63. Il magazzino generale delle opere e stampe, quello della carta tanto per uso di stampa, che per rami, di cui sarà fatto acquisto dalla Commessione, e quello de' rami e disegni originali, sono affidati alla cura e custodia di questo impiegato.

Art. 64. Egli dovrà tenere tutto ben classificato e distinto, proccurando per le opere sciolte di mettere sulle balle le necessarie indicazioni: e ciò affinchè nelle occorrenze possano rinvenirsi con facilità.

Art. 65. Avrà cura di tutt' i rami appartenenti tanto all' opera di Ercolano, che ad altre opere de' particolari, come pure de' disegni originali delle pareti di Pompei, tenendo gli uni e gli altri decentemente disposti, colle dovute cautele.

Art. 66. Consegnerà al capo dell' officina de' calcografi, in seguito d' ordine del Direttore, que' rami di cui si avrà bisogno.

Art. 67. Non consegnerà opere o stampe, nè carta per uso de' tiratori di rame senza un ordine espresso del Direttore: come pure non potrà consegnare al proto carta per uso di stampa, se non in vista dell' estratto del libro delle commessioni, che gli sarà trasmesso dal gestore.

Art. 68. Potrà vendere in dettaglio le cennate opere e stampe a lui confidate, a coloro che andassero a comprarle nel locale della Stamperia.

Terrà un registro per ciascun magazzino, cioè uno per le stampe, un altro per la carta, e'l terzo pe' rami, e su questi registri noterà a data corrente l'entrata ed uscita di tali oggetti.

Ne avrà oltre a ciò un altro, sul quale noterà le opere vendute durante il mese.

Art. 69. Nella fine di ogni mese presenterà al Direttore il notamento delle opere vendute insieme colle somme ritrattene, per farsene versamento alla Commessione.

Art. 70. Il magazziniere generale percepirà il soldo di ducati trenta al mese, ed avrà l'abitazione gratuita nel locale della Stamperia.

CAPITOLO VII.

Del ristoratore de' rami.

Art. 71. Il ristoratore de' rami, mettendosi d'accordo col magazziniere generale, visiterà il più spesso che sia possibile i rami tutti della Stamperia Reale, e curerà che non sieno attaccati dalla ruggine, od in altro modo degradati.

Art. 72. Dovrà ripulire e ritoccare i rami, che

avessero bisogno di leggiero ritocco, e dovrà fare le convenevoli proposizioni al Direttore per gli altri, che dovessero essere rinnovati, o che meritassero un ritocco maggiore.

Art. 73. Assisterà a' lavori, che si eseguiranno in calcografia: esaminerà le figure tratte, ed accomoderà col pastello qualche piccola inesattezza che vi troverà; e se mai qualche figura accusasse soverchia negligenza o imperizia, ne terrà avvisato il Direttore per gli opportuni provvedimenti.

Art. 74. Il soldo del ristoratore de' rami è fissato a dieci ducati al mese.

CAPITOLO VIII.

Dell' officina della stampa.

Del proto.

Art. 75. Il proto è l' immediato sorvegliatore de' lavori, onde l' edizioni riescano nitide ed esatte: dovrà essere di un' abilità somma in fatto di tipografia e di contabilità.

Art. 76. Egli avrà la consegna di tutt' i torchi, caratteri ed altri utensili necessarii a' giornalieri travagli, de' quali dovrà rispondere. Avrà altresì la consegna di tutte le composizioni, che si ten-

gono sempre fatte pe' Ministeri e dipendenti Amministrazioni, proccurando di tenerle classificate e disposte in ordine per rinvenirsi con facilità ne' diversi casi di bisogno.

Art. 77. Si appartiene al proto di distribuire i travagli a' lavoratori tanto a soldo, che a fattura, e di dare a' medesimi le necessarie istruzioni sul modo come debbano essere eseguiti. In tale distribuzione preferirà i compositori e stampatori a soldo, in modo che questi sieno sempre occupati; ed avrà cura di dedicargli a que' lavori difficili e complicati, che eseguendosi a fattura si dovrebbero pagare con un prezzo superiore alla materialità del lavoro istesso.

Art. 78. Dovrà far rivedere le ultime pruove di ogni stampa dal Direttore dello stabilimento, ed esigerne l' autorizzazione di potersi stampare; al che mancando, sarà egli risponsabile degli errori. E qualora il Direttore avesse fatto delle correzioni sull' ultima pruova riveduta, dovrà proccurare che tali correzioni sieno con la necessaria esattezza eseguite.

Art. 79. Il proto darà prezzo alla mano d' opera de' lavoratori a fattura secondo la tariffa stabilita; ed ove si tratti di lavori non previsti in tariffa, li valuterà in economia colla espressa approvazione del Direttore dello stabilimento. A tale oggetto

avrà tanti libri quanti sono i lavoratori a fattura, su de' quali noterà giorno per giorno i rispettivi lavori.

Art. 80. Nella fine di ogni settimana farà a ciascun lavoratore l'aggiusto delle somme, che gli spettano pel risultato de' lavori della settimana, e lo presenterà al Direttore per l'esame e corrispondente pagamento. Questo stato di aggiusto sarà poi passato nel seguente lunedì al razionale, per le operazioni contabili del medesimo.

Il proto riceverà il soldo di ducati venticinque al mese.

Del correttore.

Art. 81. È obbligo del correttore di correggere le stampe sulle strisce che gli saranno inviate dal proto, disbrigando a preferenza le più pressanti. Ne' casi di nuove correzioni, riterrà sempre presso di sè i fogli antecedenti, per esaminare se le correzioni da lui marcate sieno state esattamente eseguite.

Art. 82. Essendo il Direttore della Stamperia risponsabile della correzione, come si è detto nell'articolo 34; il correttore sarà a lui pienamente subordinato, ed egli ingiungerà al medesimo un metodo di correzione, che stimerà più conducente alla soddisfazione del suo obbligo ed alla esattezza delle opere.

Digitized by Google

Art. 83. Il correttore sarà propriamente incaricato di apporre le correzioni sulle strisce, ed affinchè abbia un ajuto per leggere i riscontri, verrà assistito dall' ajutante del Direttore.

Il correttore godrà il soldo di venti ducati al mese.

De' compositori.

Art. 84. Due soli del numero de' compositori di sopra stabilito riceveranno su' fondi straordinarii della Stamperia Reale la gratificazione fissa di ducati diciotto al mese per ciascuno, e faranno da capi compositori; gli altri travaglieranno a fattura nel modo che appresso si dirà.

Art. 85. I capi compositori indicati nel precedente articolo regoleranno la esecuzione de' lavori, e saranno addetti uno alle opere delle Reali Accademie, Ercolanese, e delle Scienze; l' altro alla composizione delle mappe, della collezione delle leggi, e delle altre opere in generale.

Art. 86. Ogni capo compositore ha l' obbligo di sorvegliare i lavoratori a fattura, che gli sono addetti: badare alla buona e regolar distribuzione de' caratteri, del pari che alla loro integrità; ed avvertire il proto delle personali mancanze sia nel travaglio, sia nella condotta.

Digitized by Google

Art. 87. Oltre a ciò i capi compositori debbono essi stessi incessantemente travagliare, occupandosi principalmente di que' lavori difficili, che gli altri non possono eseguire, e ne' quali discapiterebbe la Stamperia dandogli a fattura.

Art. 88. De' quattro alunni uno sarà addetto al capo compositore delle opere delle Reali Accademie; e gli altri tre al capo compositore delle mappe, della collezione delle leggi, e delle opere in generale.

I medesimi riceveranno su' fondi straordinarii della Stamperia Reale la mercede del loro travaglio, da non eccedere la somma di ducati quattro al mese al primo, e tre per ciascuno agli altri.

Art. 89. Eglino dovranno assistere i capi compositori in tutto ciò, che loro potrà occorrere, per non distrarsi essi stessi dal lavoro, e si occuperanno principalmente della distribuzione delle loro composizioni.

CAPITOLO IX.

De' torcolieri, battitori, e spanditore.

Art. 90. Nella officina della stampa propriamente detta, o sia della tiratura, due torcolieri e due battitori saranno solamente a soldo. Dovranno i

medesimi eseguire i lavori più difficili, ed in cui si richiegga maggiore esattezza: sorvegliare al mantenimento delle presse a fattura, ed al travaglio di coloro che vi sono addetti; e finalmente distribuire la carta, che ad essi verrà consegnata dal proto.

Art. 91. Il primo de' torcolieri godrà il soldo di ducati quindici, e la gratificazione di ducati tre su' fondi straordinarii della Stamperia; e l' altro quello di ducati tredici, e la gratificazione di ducati due sugli stessi fondi.

I due battitori avranno ducati dieci di soldo per ciascuno, e la gratificazione di ducati due su' fondi medesimi.

Art. 92. Lo spanditore sarà addetto propriamente alla classe de' torcolieri, e godrà la gratificazione fissa di dieci ducati il mese, anche su' fondi straordinarii della Stamperia. È suo obbligo di spandere le carte a misura che saranno stampate, per asciugarsi; e di raccoglierle colla dovuta accuratezza, esaminando se vi sieno de' fogli laceri o maltrattati. Egli solo potrà consegnare stampe a' ligatori, e sarà risponsabile del numero delle copie delle medesime, qualora non ne faccia conoscere la mancanza in atto di riceverle da' torcolieri.

Art. 93. È dovere altresì dello spanditore di tenere in assetto l' officina de' compositori e torco-

lieri, e di spazzarla coll' ajuto de' facchini. A tale oggetto la mattina dovrà andare nello stabilimento mezz' ora prima, e la sera uscirne mezz' ora dopo degli altri.

Art. 94. Tutt' i lavoratori a soldo, di cui si è parlato ne' precedenti articoli, saranno scelti dagl' individui che ora si trovano nella Reale Stamperia, avendosi riguardo all' abilità, alla condotta morale, ed agli anni di servizio.

Ne' casi di vacanza saranno colla stessa legge rimpiazzati. Ciò non ostante, qualora la Commessione credesse doverne chiamare qualcuno estraneamente per lo miglior bene del servizio, potrà farne la dovuta proposta al Ministro Segretario di Stato di Casa Reale, ed attendere le sovrane risoluzioni.

Art. 95. I compositori, torcolieri e battitori a fattura eseguiranno i lavori a' prezzi della tariffa, che sarà stabilita per la Reale Stamperia; salvo alcuni casi estraordinarii, in cui i prezzi de' lavori saranno fissati dal' proto, come si è detto nell' articolo 79.

Art. 96. Il numero de' suddetti lavoratori a fattura potrà secondo il bisogno essere accresciuto o diminuito. Nel primo caso il Direttore della Reale Stamperia ne prenderà estraneamente quel numero che sarà necessario. Nel secondo caso egli si regolerà con uno stato, che sarà con numero di or-

Digitized by Google

dine formato, di tutti gli ordinarii lavoratori a fattura, disposti secondo i gradi di abilità, morale, ed antichità di ciascuno, per modo che lo allontanamento dal servizio debba sempre cadere sull' ultimo, e così progressivamente in su.

Art. 97. Si terranno da' torcolieri e battitori tanto a soldo, che a fattura dodici torchi sempre in attività, corrispondentemente al numero che di essi è stato fissato, ed al presuntivo bisogno per la esecuzione de' lavori, salvo ad accrescersene o diminuirsene il numero a norma dell' articolo precedente.

CAPITOLO X.

Dell' officina della ligatoria.

Art. 98. Le ligature ordinarie di tutte le opere, che saranno impresse nella Reale Stamperia, saranno eseguite a fattura, e secondo una tariffa, che verrà all' uopo formata.

Art. 99. Le ligature alla francese, e di pregio, saran fatte eseguire fuori dello stabilimento a' prezzi, che secondo i diversi casi saran convenuti dal Direttore e dal gestore della Reale Stamperia.

Art. 100. Per la esecuzione delle ligature ordinarie sarà convenuto con qualche ligatore, il quale

Digitized by Google

si obblighi di farle a' prezzi di tariffa; restando a suo carico gli altri lavoratori di simil classe, che converrà chiamare nel bisogno.

Art. 101. Ciò non ostante i lavori dovranno essere eseguiti nel locale della Stamperia, e tanto l'incaricato della ligatura, quanto gli altri operai da lui chiamati formeranno un'officina, che sarà soggetta a tutte le regole di disciplina e regolamento interno dello stabilimento.

Art. 102. Le rifilature e gli stracci provvenienti da questa officina caderanno a profitto del detto ligatore incaricato, che dovrà d'altra parte fornire tutti gli utensili alla medesima necessarii.

Art. 103. I prezzi delle ligature saran pagati al compiuto termine di ciascun lavoro. Però potranno esser dati degli acconti alla fine di ogni settimana, avuto riguardo alla parte che ne sarà fatta.

CAPITOLO XI.

Dell' officina della calcografia.

Art. 104. L'officina de' calcografi, destinata principalmente alla tiratura de' rami delle opere della Reale Accademia Ercolanese, avrà non meno di cinque calcografi e due alunni.

Art. 105. Uno de' calcografi farà da capo dell'of-

ficina. Egli invigilerà alla conservazione de' feltri e de' rami, che saranno a lui solo consegnati secondo il bisogno, e che dovrà restituire al magazziniere generale, appena questo sarà cessato; e sorveglierà i lavori e la condotta di tutti gli altri calcografi, facendo rapporto al Direttore delle rispettive mancanze.

Art. 106. Tutt' i calcografi saranno a soldo. Il capo avrà ducati sedici il mese; due altri avranno ducati quattordici, e due ducati dodici il mese per ognuno.

Art. 107. Gli alunni goderanno di una gratificazione fissa mensuale di ducati tre per ciascuno. Ma poichè andandosi perfezionando nell' arte, non potrebbero passare tra lavoratori a fattura, di cui manca questa officina, per avere un guadagno maggiore; perciò in proporzione del loro perfezionamento e degli anni di servizio, potrà la Commessione proporne a S. M. l' aumento su' fondi straordinarii della Stamperia.

Art. 108. Si terranno in questa officina tre torchi sempre in attività. Uno di essi sarà mantenuto da un calcografo e da due alunni, che vi lavoreranno alternativamente.

CAPITOLO XII.

De' facchini, del portinajo, e dell' ordinanza.

Art. 109. I facchini sono obbligati di spazzare lo stabilimento, e pulire gli scaffali, e gli altri mobili: sono incaricati altresì di eseguire tutt' i trasporti e servigi occorrenti nell' interno dello stabilimento e al di fuori. Ne sono solamente eccettuati i pesi di gran mole, al trasporto de' quali sarà provveduto straordinariamente dal Direttore. Riceveranno su' fondi straordinarii della Stamperia Reale la gratificazione fissa di ducati nove al mese per ciascuno.

Art. 110. Il portinajo invigilerà alla porta esteriore dello stabilimento. Non farà uscire alcun involto senza permesso del Direttore o del gestore; e sorveglierà i lavoratori onde nell' uscire non portino seco degli oggetti, potendo esaminare quelli su' quali avrà sospetto. Goderà il soldo di ducati otto al mese e l' abitazione gratuita nel locale della Stamperia.

Art. 111. L' ordinanza rimarrà fissa alla porta interna dello stabilimento. Non farà entrare che i soli impiegati, e que' lavoratori, che avran ricevuto dal Direttore il viglietto d' ingresso per andare a lavorare. Impedirà che vi s' introduca vino, o

altri comestibili. Vigilerà che i lavoratori nell' uscire non portino via caratteri, carta, ed altri oggetti, avendo la facoltà di esaminare quelli su di cui abbia de' sospetti. E non lascerà mai il suo posto, se non quando le officine saranno tutte chiuse.

Art. 112. Perchè la detta ordinanza potesse maggiormente imporre, sarà scelta tra' militari veterani, e riceverà, oltre i suoi averi militari, un soldo di carlini venticinque su' fondi straordinarii della Reale Stamperia.

CAPITOLO XIII.

Orario, e servizio interno, o sia disciplina.

Art. 113. Le officine della Stamperia Reale saranno aperte dal 1.° ottobre al 31 marzo alle ore otto del mattino; e dal 1.° aprile al 30 settembre alle ore sette: saranno poi chiuse ne' primi indicati sei mesi alle ore sei, e negli altri sei mesi alle ore sette della sera. Quest' orario sarà regolato col pendolo dello stabilimento.

Art. 114. Ne' mesi di ottobre per marzo sarà accordata una mezz' ora per la colezione dalle ore 10 alle ore 10 e 1/2 del mattino, e ne' mesi da aprile per settembre vi saranno due ore di riposo dall' una alle tre pomeridiane. In tal modo il travaglio sarà sempre di dieci ore al giorno.

Art. 115. La presenza de' lavoratori nelle ore de travaglio sarà provata per mezzo di un foglio di presenza, che sarà portato dall' amanuense assegnato al Direttore.

Art. 116. I lavoratori, che si troveranno in ritardo dell' orario stabilito, saranno per la prima volta avvertiti di essere più esatti; per la seconda e terza volta sarà fatta ritenuta di grana venti dagli averi di ogni lavoratore a fattura, e della giornata per quelli a soldo o gratificazione fissa. E qualora le mancanze fossero continuate, potranno i lavoratori medesimi essere temporaneamente sospesi, e potrà anche promuoversene la espulsione o la destituzione.

Art. 117. A niuno sarà permesso di uscire dalla Stamperia durante le ore del travaglio, senza che il Direttore gliel' abbia espressamente accordato. Al controventore sarà fatta ritenuta di grana venti sugli averi.

Art. 118. In caso di malattia i lavoratori a fattura non avranno cosa alcuna a pretendere. I lavoratori a soldo non potranno ricevere i loro appuntamenti, se lo stato infermo non costi e venga certificato dal Direttore.

Art. 119. Niuna anticipazione sarà fatta a' lavoratori, dovendo quelli a fattura esser pagati alla fine di ogni settimana, e quelli a soldo o gratificazione alla fine del mese.

Art. 120. Ogni torchio sarà fornito di tutti gli utensili necessarii, de' quali i lavoratori saranno risponsabili verso i capi delle rispettive officine, come questi lo sono verso il Direttore. E non potranno essi ricevere il pagamento dell' ultima settimana di ogni mese, senza aver giustificato che non manchi alcuno degli utensili loro affidati.

Art. 121. Mancando qualunque oggetto dello stabilimento, sarà pagato da tutt' i lavoratori dell' officina ov' esiste la mancanza, finchè non sia conosciuto colui che l' abbia cagionata. E se l' oggetto perduto o rubato fosse in particolar consegna di alcuno, sarà acquistato a proprie spese di lui.

Art. 122. Chiunque avrà rubato, venduto, o in qualsivoglia altro modo, distratto stampe, figure, carta, ed utensili, o altri oggetti più preziosi dello stabilimento, oltre alle pene ordinarie comminate dalle leggi, sarà punito coll' immediata espulsione e perdita dell' impiego.

Art. 123. È obbligo de' lavoratori di ripulire i torchi almeno una volta la settimana. Questa operazione potrà esser fatta in ogni lunedì prima di mettersi mano al lavoro.

Lo spanditore veglierà che ciò sia eseguito senza deteriorare le macchine.

Art. 124. In ogni dì festivo rimarrà un lavoratore di guardia nella Reale Stamperia per turno; a fin

di avvisare gli altri nel caso di qualche lavoro urgente. Tale obbligo è comune sì a' lavoratori a soldo ed a gratificazione fissa, che a quelli a fattura.

Art. 125. I lavori urgenti, e che obbligheranno a travagliare di notte, dovranno anche essere eseguiti per turno, senza che alcuno possa dispensarsene. Sarà bensì cura del Direttore di evitare il più che si possa simili lavori, prevedendo l' urgenza ed il bisogno delle stampe commesse.

Art. 126. Nel tempo del travaglio sarà serbato esatto silenzio. Sarà proibito a' lavoratori di mangiare, bere, giuocare, sollazzare, e fumare, o in qualunque altro modo turbare l' ordine. Sarà del pari ad essi vietato d' introdurre fuoco, cani, ed altro nelle officine. In caso di controvenzione potrà esser fatta su' loro averi una ritenzione ad arbitrio del Direttore.

Art. 127. Il Direttore avrà a sua disposizione la somma di ducati trenta annui, per gratificarne coloro, che si saranno distinti per disciplina ed esattezza ne' lavori, e dare degl' incoraggiamenti a chi meglio crederà: questa somma sarà ricavata dalle sopraindicate ritenute, e qualora queste non ne formino il pieno, il rimanente verrà supplito da' fondi dello stabilimento.

Art. 128. I lavorieri, che avessero reclami a produrre, s' indirizzeranno al Direttore, per prendere le risoluzioni della Commessione.

Art. 129. Niun estraneo potrà penetrare nelle officine, o ne' magazzini e depositi, senza averne ottenuto il permesso dal Direttore. Ed in tal caso sarà egli accompagnato da persona dello stabilimento, che il medesimo Direttore destinerà.

CAPITOLO XIV.

Dello stato discusso.

Art. 130. Lo stato discusso della Stamperia Reale sarà distinto in due parti; introito, ed esito. Nell'introito saran portate tutte le rendite ordinarie e straordinarie.

Art. 131. Le rendite ordinarie sono quelle, che provvengono dalle rendite civili. Le straordinarie saranno costituite: 1.° dalla resta di cassa dell'esercizio precedente: 2.° dagli arretrati di qualunque natura: 3.° dal prodotto de' lavori e dalla vendita degli oggetti di stampa.

Art. 132. L'esito sarà parimente distinto in spese straordinarie ed ordinarie. Le spese straordinarie saranno distinte in prevedute ed imprevedute.

Art. 133. Sarà fissato sullo stato discusso un fondo a parte, per l'acquisto della carta necessaria a' lavori nel corso dell' anno. Questo fondo sarà determinato per approssimazione, avuto riguardo alla presuntiva quantità de' lavori.

Art. 134. Figureranno distintamente sullo stato discusso i fondi di spesa per ciascuna officina, affinchè al termine dell' anno si possa conoscere il lucro ricavato da' rispettivi lavori, detratte le spese erogate.

Napoli, 4 Ottobre 1822.

L' Approvo: Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato di Casa Reale
Firmato, Marchese Ruffo.

Per copia conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato di Casa Reale
Firmato, Marchese Ruffo.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

PA
LXI